



Deliberazione n. 19/2024/CCC

CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Alessandro Forlani	Consigliere, relatore
Maria Cristina Razzano	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere
Giuseppina Veccia	Consigliere
Stefania Anna Dorigo	Primo Referendario
Fedor Melatti	Primo Referendario
Raimondo Nocerino	Primo Referendario, relatore

nella camera di consiglio del 25 giugno 2024

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con RD 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 37/SSRRCO/INPR/2023 del 21 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2024", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1/2024/CCC del 16 gennaio 2024, con la quale è stata approvata la "Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2024";

VISTI il decreto n. 02/2024, con cui il Presidente del Collegio ha disposto l'assegnazione dell'istruttoria, relativa al "Programma Nazionale del Fondo Asilo,

Migrazione e Integrazione”, in co-assegnazione al Consigliere Alessandro Forlani e al Primo Referendario Raimondo Nocerino;

VISTA la relazione conclusiva prot. CCC n. 583 trasmessa in data 11.06.2024 al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, nonché le controdeduzioni rassegnate da quest’ultimo in data 19.06.2024;

VISTA la relazione di deferimento al Collegio prot. CCC n. 647 del 21.06.2024;

VISTA l’ordinanza presidenziale n. 7/2024 del 24.06.2024 nella parte in cui dispone la convocazione, per l’odierna camera di consiglio, del Collegio del controllo concomitante, nella composizione ivi stabilita, per discutere, fra l’altro, del *“Deferimento al Collegio con proposta di adozione di una deliberazione con raccomandazioni sul “Programma nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF)”*;

UDITI i relatori Cons. Alessandro Forlani e Primo Ref. Raimondo Nocerino.

FATTO

I. Con deliberazione n. 1/2024, il Collegio del Controllo Concomitante ha stabilito di assoggettare ad istruttoria, per l’annualità 2024, il Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (d’ora in poi FAMI), programmazione 2021-2027, approvato in virtù di decisione di esecuzione della Commissione europea del 25/11/2022, n. 8754.

II. La cornice normativa in cui si colloca il FAMI presenta una certa complessità e da essa appare opportuno sinteticamente muovere per meglio comprendere il contesto in cui si collocano gli sviluppi dell’istruttoria.

II.1. Il FAMI costituisce uno strumento finanziario istituito attraverso il Regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021. Esso è chiamato a perseguire obiettivi strategici meglio identificabili nella gestione efficace dei flussi migratori, nel rafforzamento e nello sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in tema di immigrazione. La (specifica) disciplina posta dal citato Regolamento (UE) 2021/1147 è integrata, a sua volta, da quella (generale) prevista dal Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021. Quest'ultimo definisce una piattaforma normativa più ampia e di generale applicazione oltre il FAMI, governando, infatti, il funzionamento amministrativo-finanziario di ulteriori dispositivi, quali, esemplificativamente, il FESR, il FSE +, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta.

II.2. Il Regolamento (UE) 2021/1060 introduce - per quanto, qui, di strettissimo rilievo - talune regole fondanti:

a) L'obbligo - a carico di ciascuno Stato membro - di istituire, anzitutto, un "*quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione*", atto a garantire la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della *performance* di un programma durante la sua attuazione e che contribuisce a misurare la *performance* generale dei fondi. Esso "*quadro*" deve constare di: (i) indicatori di *output* e di risultato collegati ad obiettivi particolari stabiliti nei regolamenti specifici e relativi ai fondi selezionati per il programma; (ii) *target* intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di *output*; (iii) *target* finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di *output* e di risultato. I *target* intermedi ed i *target* finali, inoltre, sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma (eccettuata l'assistenza tecnica) e permettono alla Commissione ed agli Stati membri

di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici (art. 16);

b) l'onere – per ciascuno Stato membro – di istituire (art. 38, par. 1) un “*comitato di sorveglianza*” sull’attuazione del programma che, riunendosi con la periodicità ivi sancita, è chiamato ad esaminare tutte le questioni che incidono sull’avanzamento del programma e sulla sua *performance* (art. 38 Reg. cit.) nonché ad espletare le attribuzioni partitamente elencate alle lett. da a) a j) del par. 2 dell’art. 38;

c) l'onere – dello Stato membro o, per suo conto, dell’Autorità di gestione del Programma - di trasmettere elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del programma entro determinate scadenze (31 gennaio; 30 aprile; il 31 luglio; 30 settembre e 30 novembre di ogni anno), ad eccezione dei dati riguardanti i valori degli indicatori di *output* e di risultato. Questi sono da trasmettersi, del pari elettronicamente, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno (art. 42 Reg. cit.);

d) la previsione di una valutazione “interna” del Programma - effettuata dallo Stato membro o dall’Autorità di gestione (cfr. art. 44) e che compendia la redazione di un piano di valutazione, comprensivo, tra l’altro, di una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024 - nonché di una valutazione “esterna” di pertinenza, invece, della Commissione europea (cfr. art. 45). Deve rimarcarsi, sul punto, che il Piano di valutazione costituisce un documento strategico che dà atto degli obiettivi e della metodologia fatti propri dall’Autorità di Gestione; le valutazioni – da condursi, a loro volta, in base a (“*uno o più dei ...seguenti*”) criteri di “*efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione*” - sono affidate ad esperti, interni o esterni, indipendenti. La valutazione “esterna” della Commissione, poi, si svolge con

periodicità intermedia (entro la fine del 2024) ed alla scadenza finale (entro il 31 dicembre 2031); culmina in esiti rassegnati in applicazione dei medesimi criteri più sopra citati, i quali formano oggetto di pubblicazione istituzionale nonché di comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle Regioni;

e) l'onere di assicurare trasparenza, visibilità e comunicazione al Programma ed alla sua attuazione, rinveniente, d'altronde, specifica declinazione della realizzazione di un sito web ove risultino disponibili informazioni relative agli obiettivi, alle attività, alle opportunità di finanziamento ed ai risultati del programma (art. 49, nonché art. 38, par. 4; art. 39, par. 1; art. 42 in relazione all'art. 46; art. 44, par. 7);

f) la specificazione delle attribuzioni (artt. 71 e ss.) intestate alle Autorità del programma (*id est* "Autorità di gestione" e "Autorità di audit"), le quali, ispirate al principio di separazione delle funzioni, qualificano l'Autorità di Gestione come responsabile della gestione del programma in funzione del conseguimento degli obiettivi di quest'ultimo (fra le altre, si rammentano le seguenti attribuzioni: selezione delle operazioni; svolgimento dei compiti di gestione del programma; sostegno al lavoro del comitato di sorveglianza; supervisione degli organismi intermedi; registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione per garantire la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit in conformità dell'allegato XVII; esercizio della funzione contabile) e l'Autorità di Audit quale Autorità deputata ad effettuare i controlli di secondo livello sulle attività finanziate e a verificare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo del Programma (sono compiti dell'Autorità di Audit, fra gli altri, quelli di esprimere il parere annuale

di audit, il quale garantisce la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo nonché completezza, accuratezza e veridicità dei conti; di predisporre la relazione annuale di controllo recante la indicazione globale sugli esiti delle attività svolte);

g) la strutturazione di sistemi di gestione e controllo del programma secondo i requisiti posti dall'allegato XI. Ciò che ridonda, peraltro, nella previsione secondo cui, non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro predispone una descrizione del sistema di che trattasi adottato in conformità al modello riportato nell'allegato XVI.

II.3. Con la decisione di esecuzione (2022) 8754 *final* del 25.11.2022, la Commissione europea, approvandolo, ha evidentemente ritenuto che il Programma dell'Italia per il sostegno del Fondo Asilo, migrazione e Integrazione 2021-2027 (corrispondente alla versione definitiva presentata il 10.11.2022) fosse conforme alle prescrizioni richiamate, oltre che completo sotto il profilo degli oneri/obblighi/condizioni di attuazione assunte dallo Stato Membro.

II.3.1. In effetti, il Sistema di gestione e controllo del Programma, fatto proprio dall'Autorità di gestione italiana, appresta in tesi:

(i) una descrizione di dettaglio dei compiti assegnati alla medesima Autorità nonché delle fasi operative che scandiscono il procedimento di selezione degli avvisi pubblici;

(ii) l'insieme delle procedure di monitoraggio sull'attuazione degli interventi, individuandone la responsabilità nelle Unità di coordinamento e gestione; nei Referenti per l'intervento; nelle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. In tale contesto, i principali strumenti adottati consistono nella redazione di schede di

monitoraggio (con periodicità trimestrale) nonché nello svolgimento di *focus group* con i beneficiari degli interventi;

- (iii) un sistema di monitoraggio i cui (più significativi) esiti sono rappresentati dalle relazioni annuali in materia di performance (art. 35 del Regolamento (UE) 2021/1127); dalla trasmissione dei dati relativi agli indicatori (art. 42 del Regolamento (UE) 2021/1060); dalle analisi sull'avanzamento del programma strumentali all'esercizio delle pertinenti incombenze intestate al Comitato di Sorveglianza (art. 75 del Regolamento (UE) 2021/1060); dai report ad uso interno dell'Autorità di gestione;
- (iv) un sistema di controlli che coinvolge l'Unità Controlli amministrativo-contabili e finanziari, i Revisori Indipendenti e gli Esperti legali.

III. Profili e componenti di natura schiettamente finanziaria del Programma, al pari di regole specifiche che governano la gestione amministrativo-finanziaria del FAMI, trovano poi cittadinanza nel richiamato Regolamento (UE) 2021/1147.

III.1. Il Regolamento in argomento – preliminarmente specificato il macro-obiettivo strategico del Programma in quattro obiettivi [art. 3 par. 2, lett. da a) a d)] e declinati, ancora preliminarmente, questi ultimi in misure di attuazione (allegato II) e, quindi, in azioni (allegato III) – precisa la dotazione finanziaria del Fondo. Essa ammonta, nel complesso, ad euro 9.882.000.000,00; è ripartita in 6.270.000.000,00 euro, stanziati per “*i programmi degli Stati membri*” ed euro 3.612.000.000,00 euro, stanziati per lo “*strumento tematico*” di cui all'art. 11. Lo strumento tematico, precisamente, integra un mezzo per fronteggiare le complessità del fenomeno migratorio, e, nello specifico, per parametrare l'assegnazione dei finanziamenti alle variazioni in atto [in questi, sostanziali, termini, cfr. il considerando n. 44 del medesimo Regolamento (UE)

2021/1147], legittimando, per questa via, la Commissione a *“modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri”* attraverso le decisioni di finanziamento (art. 11 cit.). A proposito del meccanismo di ripartizione dei contributi finanziari europei e nazionali, il regolamento (art. 15) stabilisce, d'altronde, che il *“contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto”* e che *“la decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo”* (per la programmazione nazionale oggetto di istruttoria, il tasso di cofinanziamento a carico delle istituzioni europee è pari a circa il 52,54% del plafond dedicato; precisamente, la dotazione finanziaria totale è pari a euro 1.037.118.706, risultante dall'apporto della quota comunitaria e della quota nazionale riconducibile al Fondo di Rotazione ex lege 183/1987).

III.2. In ordine ai *“programmi degli Stati membri”*, il sostegno è attuato in regime di gestione concorrente (art. 63 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046) e l'importo è ripartito in euro 5.225.000.000 euro, conformemente all'allegato I (art. 13, par. 1, lett. a), ed in euro 1.045.000.000 per l'adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1 (art. 13, par. 1, lett. b). L'art. 17 del Regolamento (UE) 2021/1147 prevede, infatti, una procedura di *“riesame intermedio”* (al 2024) del Programma ad opera della Commissione. Una tale revisione è altresì finalizzata all'eventuale assegnazione allo Stato membro della *“dotazione aggiuntiva”* *“di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a)”* rispetto all'importo ammesso in ordine al programma (nel dettaglio, ai sensi dell'art. 17 cit.: *“qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale a un programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), [...] non è stato oggetto*

(al 31 dicembre 2024) di domande di pagamento presentate conformemente all'articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento").

III.3. La Commissione europea, entro il 31.12.2024, effettua peraltro una valutazione intermedia della *performance* del Fondo (cfr. art. 34 Reg. (UE) 2021/1147). In termini generali, le valutazioni sulla *performance* in esame sono fondate sull'applicazione di indicatori – che figurano nell'allegato VIII e costituiscono indicatori sia di *output* che di risultato - attraverso cui, da parte degli Stati membri, si dà conto dell'andamento e dei progressi conosciuti dal Fondo rispetto agli obiettivi perseguiti. E, in base al regolamento, il sistema di rendicontazione sulla *performance* deve garantire la raccolta dei dati per la sorveglianza dell'attuazione in modo efficiente, efficace e tempestivo. L'art. 35 del Regolamento delinea, nello specifico, i contenuti della Relazione di *performance* che gli Stati membri devono presentare alla Commissione entro il 15 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento (la relazione, in particolare, copre il "periodo contabile" che va dal 1° luglio al 30 giugno successivo), onde la stessa Commissione possa formulare eventuali osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione.

III.4. In linea con il meccanismo di misurazione della *performance* delineato dai Regolamenti (UE) 2021/1060 e 2021/1147, per il FAMI oggetto di istruttoria sono previsti – per quanto qui di interesse e per ciascun obiettivo specifico - gli indicatori di *output* ed i *target* intermedi al 31.12.2024 come da seguente tabella:

2.1. Obiettivo specifico 1. CEAS

2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del CPR

Tabella 1: Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
O.1.1	Numero di partecipanti sostenuti	numero	26.400	78.000
O.1.1.1	di cui: numero di partecipanti che hanno ottenuto assistenza legale	numero	9.100	20.000
O.1.1.2	di cui: numero di partecipanti che hanno beneficiato di altri tipi di sostegno, comprese informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo	numero	17.300	58.000
O.1.1.3	di cui: numero di partecipanti vulnerabili assistiti	numero	12.000	30.000
O.1.2	Numero di partecipanti ad attività di formazione	numero	2.200	6.400
O.1.3	Numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'acquis dell'Unione	numero	1.000	1.000
O.1.3.1	di cui: numero di nuovi posti creati per minori non accompagnati	numero	1.000	1.000
O.1.4	Numero di posti rinnovati/ristrutturati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'acquis dell'Unione	numero	1.532	1.532
O.1.4.1	di cui: numero di nuovi posti rinnovati/ristrutturati per minori non accompagnati	numero	1.532	1.532

2.1. Obiettivo specifico 2. Migrazione legale e integrazione

2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del CPR

Tabella 1: Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
O.2.1	Numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza	numero	0	7.500
O.2.2	Numero di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione	numero	200	650
O.2.3	Numero di partecipanti sostenuti	numero	33.500	129.000
O.2.3.1	di cui: numero di partecipanti a un corso di lingua	numero	21.800	72.000
O.2.3.2	di cui: numero di partecipanti a un corso di educazione civica	numero	11.200	32.000
O.2.3.3	di cui: numero di partecipanti ai quali è stato offerto un orientamento professionale personalizzato	numero	0	8.300
O.2.4	Numero di pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione	numero	0	0
O.2.5	Numero di partecipanti che ricevono informazioni e/o assistenza all'atto di chiedere il ricongiungimento familiare	numero	0	0
O.2.6	Numero di partecipanti che beneficiano di programmi di mobilità	numero	0	0
O.2.7	Numero di progetti di integrazione di cui gli enti locali e regionali sono beneficiari	numero	60	140

2.1. Obiettivo specifico 3. Rinvia

2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del CPR

Tabella 1: Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
O.3.1	Numero di partecipanti ad attività di formazione	numero	2.600	10.800
O.3.2	Numero di elementi delle attrezzature acquistate, compreso il numero di sistemi informatici acquistati o aggiornati	numero	60	320
O.3.3	Numero di rimpatriati che hanno ricevuto un'assistenza alla reintegrazione	numero	1.400	5.000
O.3.4	Numero di posti creati nei centri di trattenimento	numero	0	0
O.3.5	Numero di posti ristrutturati/rinnovati nei centri di trattenimento	numero	0	0

2.1. Obiettivo specifico 4. Solidarietà

2.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 4, lettera e), del CPR

Tabella 1: Indicatori di output

ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
O.4.1	Unità di personale formate	numero	0	0
O.4.2	Numero di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza	numero	1.700	1.725

IV. Poste le superiori premesse, l'attività istruttoria condotta sul FAMI si è articolata come segue:

a) con nota prot. CCC n. 191 del 21 febbraio 2024, al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione della Direzione Centrale per le politiche migratorie del Ministero dell'Interno (d'ora in poi Autorità di Gestione o, semplicemente, Autorità) è stato richiesto di fornire informazioni preliminari e di insieme. La richiesta è stata riscontata dall'Amministrazione, giusta nota acquisita al prot. CCC n. 315 del 21 marzo 2024 con allegata documentazione;

b) in data 23 aprile 2024 (come da rituale verbalizzazione) si è svolta un'audizione con i rappresentanti dell'Autorità. Successivamente, con nota prot. CCC n. 448 del 29 aprile 2024, l'Amministrazione ha trasmesso documentazione agli atti dell'istruttoria;

c) infine, con nota prot. CCC n. 492 del 14 maggio 2024, sono stati richiesti all'Amministrazione ulteriori chiarimenti: richiesta, questa, puntualmente riscontrata in forza di nota acquisita al prot. CCC n. 553 del 30 maggio 2024.

V. Con relazione conclusiva, ritualmente comunicata in data 11.06.2024, sono state sottoposte al contraddittorio con l'Amministrazione le criticità - emerse dall'istruttoria condotta e qualificate, allo stato, prive del carattere di gravità - oggetto di incipiente illustrazione.

V.1. Stato di attuazione del programma/monitoraggio [punto 4.1, lett. A) - "progresso fisico" e B) "progresso finanziario" del Programma].

A proposito del "A. Progresso "fisico" del Programma - ovviamente considerato nella prospettiva dello specifico spaccato temporale in cui l'istruttoria si collocava e sulla

base, in conseguenza, dei target intermedi riferiti ai pertinenti indicatori di *output* da conseguire entro il 31.12.2024 – la relazione conclusiva stigmatizzava l’assenza di un significativo avanzamento del programma. In effetti - muovendo dai dati trasmessi alla Commissione europea nel gennaio 2024 (riferiti, a loro volta, ai valori al 31.12.2023: cfr. all. 3.3. al riscontro istruttorio acquisito al prot. CCC 553/2024) nonché in base alla valutazione intermedia effettuata nel marzo 2024 (cfr. p. 29 dell’all. 5 dello stesso riscontro) - il quadro di “*avanzamento fisico*” del programma era risultato il seguente:

Tab. 10 - OS1. Asilo: avanzamento fisico

Inter- vento	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Target		Valore realizzato 31/12/23
			AI 2024	AI 2029	
	O.1.1	N° di partecipanti (CPT) sostenuti	26.400	78.000	2.125
	O.1.1.1	N° di partecipanti (CPT) che hanno ottenuto assistenza legale	9.100	20.000	1.903
	O.1.1.2	N° di partecipanti (CPT) che beneficiano di tipi di sostegno diversi dall'assistenza legale, comprese informazioni e assistenza durante l'intera procedura di asilo	17.300	58.000	222
	O.1.1.3	N° di partecipanti (CPT) vulnerabili assistiti	12.000	30.000	2.125
	O.1.1.a	N° di partecipanti (CPT) che beneficiano di informazione e assistenza	6.000	23.000	160
OS1.h.1	O.1.1.s	Giornate di accoglienza complessivamente erogate	-	-	88.256
	O.1.2	N° di partecipanti (operatori) alle attività di formazione	2.200	6.400	69
	O.1.3	N° di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza conformemente all'acquis dell'Unione	1.000	1.000	750
	O.1.3.1	N° di nuovi posti creati per minori non accompagnati	1.000	1.000	750
	R.1.5	N° di partecipanti (operatori) che ritengono utile la formazione per il loro lavoro	-	4.500	67
	R.1.1.s	N° di MSNA trasferiti nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)	-	-	722
	R.1.2.s	N° di partecipanti (operatori) soddisfatti	-	-	246
	O.1.4.a	N° di personale aggiuntivo attivato	313	353	4
OS1.i	O.1.7.s	Pratiche gestite dal personale aggiuntivo attivato	-	-	130
	R.1.5.s	Protocolli di intesa sottoscritti	-	-	1

Fonte: Monitoraggio PN FAMI 2021-2027

Tab. 11 - OS2. Integrazione: avanzamento fisico

Inter- vento	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Target		Valore realizzato 31/12/23
			AI 2024	AI 2029	
	O.2.1.a	N° di destinatari (CPT) coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione	4.100	15.500	40
	O.2.3	N° di partecipanti (CPT) sostenuti	33.500	129.000	40
	O.2.4.a	N° di istituzioni del primo e secondo ciclo di istruzione sostenute	700	1.700	58
OS2.c	O.2.48.s	N° di partecipanti (operatori) coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione	-	-	318
	R.2.16.a	N° di partecipanti (operatori) soddisfatti	-	260	36
	R.2.18.a	N° di istituzioni del primo e secondo ciclo di istruzione soddisfatte circa il sostegno ricevuto per attuare le misure di integrazione	-	1.200	52

Fonte: Monitoraggio PN FAMI 2021-2027

Tab. 12 - OS4. Solidarietà: avanzamento fisico

Intervento	Codice Indicatore	Descrizione Indicatore	Target		Valore realizzato 31/12/23
			Al 2024	Al 2029	
OS4.b	O.4.2	N° di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza	2.471	2.496	1.130
	R.4.4	Numero di persone reinsediate	-	565	244
	R.4.5	Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria	-	1.931	886

Fonte: Monitoraggio PN FAMI 2021-2027

Ora – precisava la relazione - in ordine alla quasi totalità degli indicatori compendati per ciascun intervento, sussiste una significativa ed evidente discrasia fra il cd. “*valore realizzato al 31.12.2023*” – per come confermato/aggiornato nella valutazione intermedia effettuata nel marzo 2024 – ed i *target* intermedi al 31.12.2024 (fermo restando che, con riferimento all’obiettivo specifico n. 3, non menzionato nelle tabelle, si precisava, ulteriormente, un avanzamento pari a 0 da rapportare ad entrambi gli indicatori che prevedono *target* intermedi, specificamente per l’O.3.2 pari a n. 60 e per O.3.3 pari a n. 1400). In conseguenza, sul rilievo che i target intermedi - al pari degli indicatori che ne fondavano la misurazione - costituiscono autolimiti nella gestione del programma di interventi per come in concreto fissati dall’Amministrazione in seno alla versione definitiva del FAMI, il “*progresso fisico*” appariva certamente critico. Gli autolimiti programmatico-attuativi di che trattasi avevano infatti concretizzato, agli effetti della gestione del Programma ad opera dell’Amministrazione, la previsione contenuta nell’art. 16 del Reg. 2021/1060. Questa – a proposito del “*quadro*” di riferimento che ciascuno Stato membro istituisce per misurare l’efficacia dell’attuazione del Programma – impone la previsione di: a) indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti relativi ai fondi

selezionati per il programma; b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato. In estrema sintesi, i target intermedi ed i target finali sono concepiti in rapporto a ciascun obiettivo specifico considerato dal Programma (ad eccezione dell'assistenza tecnica) ed assolvono allo scopo di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. E, così stando le cose, la sottolineata discrasia fra il cd. *"valore realizzato al 31.12.2023"* ed i target intermedi al 31.12.2024 doveva intendersi, complessivamente, come espressione di un avanzamento fisico senz'altro critico.

In relazione al *"B. Progresso finanziario"*, l'Autorità di gestione (nota prot. CCC 315 del 21.03.2024) ha riferito di avere *"come suo primo obiettivo il raggiungimento di almeno il 10% della spesa al 31 dicembre 2024 sul totale dell'assegnazione iniziale del Programma..."*. La relazione conclusiva ha osservato come, in tesi, si trattasse di un obiettivo senz'altro apprezzabile, posto che, come già chiarito *supra*, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE)2021/1147 il raggiungimento della aliquota del 10% costituisce condizione affinché lo Stato membro possa ricevere la dotazione aggiuntiva FAMI ex art. 13, paragrafo 1, lettera b. L'obiettivo di spesa, dunque, dovrebbe intendersi pari a 103.711.870,00 euro ovvero a euro 93.721.387,36. Ciò, segnatamente, a seconda che il dato su cui calcolare il 10% fosse rappresentato dal totale dell'assegnazione iniziale del Programma pari ad euro 1.037.118.706 (cfr. nota prot. CCC 315 del 21.03.2024 cit.) ovvero da euro 937.213.873,60 (cfr. audizione tenutasi il 23.04.2024), pari, viceversa, al totale dell'assegnazione iniziale ma al netto della *"quota di assistenza tecnica [...nonché del...]* l'importo che, nel programma nazionale, è destinato alla linea di intervento dei reinsediati e

ammissioni umanitarie perché fa parte delle azioni ex art. 11 del Regolamento". La relazione conclusiva, individuava, tuttavia, una criticità nel progresso finanziario del Programma in funzione dell'obiettivo appena descritto. Infatti, in termini concorrenti, veniva rilevato che:

- l'obiettivo di spesa prefissato dall'Amministrazione si misura in termini di "domande di pagamento presentate" alla Commissione (cfr. art. 17 cit., in combinato disposto con l'art. 91 del Reg. (UE) 2021/1060) e che, secondo quanto acquisito in sede istruttoria (nota prot. CCC n. 448 del 29.04.2024), "alla Commissione europea sono state trasmesse tre domande di pagamento (di cui l'ultima inviata il 31 marzo 2024) nel corso dell'anno finanziario in corso (periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024)";

- l'importo totale delle domande presentate risulta (ancora nota prot. CCC n. 448 del 29.04.2024) "...pari a € 22.039.558,18 di cui € 11.019.779,09 di quota comunitaria" di cui:

***(a)** "€ 19.468.000,00" (di cui "€ 9.734.000,00" quota comunitaria) "riferito alle 248 persone reinsediate ed alle 916 ammissioni umanitarie (879 di persone vulnerabili e 37 persone non vulnerabili) - dati al 31 gennaio 2024 - dichiarate alla Commissione per le quali vengono riconosciute dal regolamento rispettivamente la somma forfettaria pari a € 10.000,00 (a reinsediato), € 8.000,00 (ammissione umanitaria di persona vulnerabile) ed € 6.000,00 (ammissione umanitaria di persona non vulnerabile)";*

***(b)** € 1.208.958 (di cui "€ 604.479,00" quota comunitaria) relativa all'Assistenza Tecnica (importo, dunque, "riconosciuto automaticamente dalla Commissione europea in base al tasso*

forfettario pari al 6% dell'importo dichiarato nelle domande di pagamento come stabilito dall'art. 36, paragrafo 5 del regolamento n. 1060/2021").

- secondo l'allegato 3.2 alla nota prot. CCC n. 553 del 30.05.2024 - recante *report monitoraggio I° trimestre 2024* - risultano effettuati "pagamenti di spese rendicontate", sin dall'inizio del programma, per euro 11.360.967,70 (di quota comunitaria): dato, nella sostanza, in linea con quello registrato in relazione al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 (cfr. nota prot. CCC n. 448 del 29.04.2024) ed alla cui stregua la quota comunitaria interessata da domande di pagamento è pari ad € 11.019.779,09. In estrema sintesi, secondo il *report* citato, al 10.05.2024 la spesa di programma si attestava attorno alla cifra di euro 22.721.935,4 circa.

La relazione conclusiva riteneva, dunque, che il raggiungimento dell'obiettivo di spesa si rivelasse affetto, all'attualità, da evidente criticità, sussistendo, in termini generali ed assoluti, anzitutto (i) una rimarchevole distanza fra la spesa di programma al 10.05.2024 e l'obiettivo (93.721.387,36 euro) di spesa programmata al 31.12.2024. Questo dato può essere contestualizzato alla luce dei seguenti elementi:

(ii) utilizzando le medesime coordinate di lettura del programma offerte dall'Amministrazione anche il dato della spesa di programma fin qui sostenuta - e non solo, dunque, l'importo su cui computare il 10% ex art. 17 Reg. (UE)2021/1147 - avrebbe dovuto ritenersi assoggettato, coerentemente, alla "depurazione" della quota destinata ad assistenza tecnica e a reinsediamento ed ammissioni umanitarie; (iii) l'art. 17 Reg. (UE)2021/1147 istituisce, in ogni caso, una correlazione con le "domande di pagamento", tale che l'Autorità sembrerebbe chiamata a calibrare l'obiettivo prefissosi

anche con tale adempimento procedurale; **(iv)** infine, stando a quanto riferito dall’Autorità in sede di audizione e confermato nel pertinente report trasmesso (all. 3.2 alla nota prot. CCC n. 553 del 30.05.2024 cit.), le misure ipotizzate per conseguire l’obiettivo di spesa – *“attività specifiche di selezione, tra cui il finanziamento di progetti di accoglienza dei minori e degli adulti (Progetto SAI) e di trasferimento dei migranti di nuovo sbarco (Progetto Lampedusa)”* – sembrava connotarsi, all’attualità, per il loro carattere di eventualità (così, specialmente, Lampedusa) ovvero (Progetto SAI) per non essere implementabili con la dovuta immediatezza in quanto condizione dal momento procedurale della *“selezione”*.

V.2. “Monitoraggio” (punto 4.2).

La relazione conclusiva stigmatizzava, inoltre, l’apparente inadeguatezza del sistema di monitoraggio relativo all’avanzamento fisico/finanziario dei singoli interventi e del programma nel suo complesso. In effetti – considerati sia il tenore dell’art. 69 par. 11 del Reg. (UE) 2021/1060 letto in relazione all’all. XVI, sia la descrizione del contenuto del sistema di gestione e controllo, concepito, sotto il profilo tecnico, come l’opzione indicata dall’Amministrazione per soddisfare le esigenze che a tale sistema sono sottese (cfr. pp. 51 e ss. del pertinente allegato – *“sistema di gestione e controllo”* – alla nota prot. CCC n. 448 del 29.04.2024) – distinti elementi concorrevano a fondare la conclusione sottoposta al contraddittorio. Fra gli altri, una volta esaminata la documentazione trasmessa dall’Autorità alle richieste ad essa formulate (giusta nota prot. CCC 492 del 14.05.2024), i seguenti:

(i) invio solo parziale dei cronoprogrammi (in particolare, l’autorità ha trasmesso i soli cronoprogrammi di previsione finanziaria, ma non quelli esecutivi). La parziale

trasmissione induce a ritenere insussistente la implementazione di un sistema efficace di monitoraggio relativo alla crono-programmazione esecutiva nei sensi previsti e/o imposti dai riferimenti richiamati più sopra;

(ii) invitata a dettagliare le procedure di monitoraggio implementate, nonché gli esiti dallo stesso restituiti (sia a livello di macro-programma che di singoli progetti: cd. Indicatori di progetto), l'Autorità, in sede istruttoria, ha meramente precisato che il "monitoraggio desk" è applicabile al 100% dei progetti, trasmettendo, altresì, il Report di monitoraggio relativo al I trimestre 2024 (il quale, non di meno, atteneva in "termini macro" al Programma piuttosto che, come sollecitato, agli interventi specifici che lo integrano). L'Autorità, in particolare, rinviava al 31.07.2024 (data coincidente con il termine finale, a sua disposizione, per trasmettere alla Commissione europea i dati relativi agli indicatori di output e di risultato) la possibilità di *"effettuare un monitoraggio e un'analisi approfondita e più matura dei risultati conseguiti rispetto ai target intermedi (al 31.12.2024) degli indicatori di output e di risultati sia a livello di Programma nel suo complesso sia a livello di singolo Progetto (cd. indicatori di progetto)"*. In questo successivo momento, proseguiva l'Autorità, sarebbe stato possibile, in particolare, *"evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali con riferimento ai diversi obiettivi specifici e ai collegati differenti interventi del Programma Nazionale, con particolare riguardo agli output da realizzare e ai risultati da raggiungere"*, nonché *"individuare le misure correttive adottate ovvero da adottare da parte dei Referenti per gli interventi"*. Secondo la relazione, il sistema di monitoraggio attualmente in uso all'Amministrazione doveva considerarsi privo di completa e decisiva efficacia alla luce, per un verso, del dato normativo di riferimento e della soluzione tecnica identificata dallo Stato membro in sede di versione definitiva

del FAMI e, per altro, in base a suoi profili di criticità quali-quantitativi (es. dati racchiusi nella reportistica trimestrale; assenza di strumenti di riscontro degli indicatori di progetti e, quindi, incompiutezza delle schede di progetto). La relazione, d'altronde, ne ravvisava plausibili cause nella mancata predisposizione e/o attivazione del cd. "sistema informatico" Fami 2.0 (pag. 54, dell'allegato "sistema di gestione e controllo" cit.). In effetti, per quanto acquisito in sede istruttoria, il monitoraggio cd. *extra-sistema* (all. 3.1. alla nota prot. CCC n. 448 del 29.04.2024), attualmente utilizzato dall'Autorità, non appariva adeguato in relazione all'obbligo (ex art. 69, par. 11 ed all. XVI cit.) di dotarsi, entro il 30.06.2023, di un sistema di monitoraggio cd. Elettronico. Con riferimento alla *performance*, lo stesso monitoraggio *extra-sistema* doveva ritenersi insufficiente, ai fini degli obiettivi perseguiti. Questo assunto è confermato dallo stesso *report* dell'Amministrazione, da cui risulta che, a fronte di 17 avvisi pubblici adottati e 111 progetti finanziati (di cui 60 in corso e 51 ancora da attuare), il report "*analizza le performance dei 25 progetti che hanno inviato – in modalità extrasistema – la scheda di monitoraggio*". Secondo la relazione conclusiva, dunque, "*questo stato di cose appare di dubbia compatibilità con il critico avanzamento del Programma...*" e "*...per legittimare tempestive ed idonee misure correttive – sì come del resto segnalato dal valutatore del PN in seno al rapporto di valutazione intermedia (all. 5 alla nota prot. CCC 492 del 14.05.2024)*".

V.3. "Sito web dedicato al Programma" (punto 4.3)

A fronte di previsioni assai specifiche del Regolamento (UE) 2021/1060 (art. 49; nonché, esemplificativamente, agli artt. 38, par. 4; 42; 44 par. 7) in ordine ai contenuti ed alla finalità del sito web dedicato al FAMI 2021/2027, la relazione conclusiva

dell'istruttoria stigmatizzava che il link trasmesso dall'Autorità (in sede di riscontro alla nota CCC 492 del 14.05.2024) rinviava ad una pagina di mera presentazione del Programma, in alcun modo rispondente, però, alle specifiche formali e sostanziali imposte dall'art. 49 cit.

VI. In data 19.06.2024, l'Amministrazione ha fatto pervenire controdeduzioni documentate, in ogni caso inidonee a superare le criticità contestate.

Considerato in

DIRITTO

1. Le controdeduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione non superano del tutto le criticità rilevate in sede istruttoria. Benché non gravi, le stesse richiedono, a giudizio del Collegio, l'ottemperanza a talune raccomandazioni.

2. In ordine alla criticità connessa all'avanzamento fisico del FAMI [sulla quale, cfr., *funditus*, punto V.1. lettera A della narrativa], l'Autorità di Gestione rileva che l'approvazione del Programma nazionale - avvenuta solo a fine novembre 2022 - ha avuto un impatto negativo sulle tempistiche di attivazione degli interventi, incidendo sulla possibilità di raggiungere alcuni *target* intermedi per gli indicatori di *output* previsti al 31 dicembre 2024. Aggiunge, dunque, che *"i nuovi dati di monitoraggio relativi al primo semestre 2024 e che verranno trasmessi alla Commissione europea entro il 31 luglio 2024, potranno definire meglio lo stato attuale di avanzamento del Programma in particolare dei citati target intermedi"*.

2.1. Si osserva, anzitutto, che la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 8754/2022, di approvazione del FAMI, viene adottata in data 25 novembre del 2022, a distanza di soli quindici giorni dalla presentazione della versione definitiva del

Programma da parte dello Stato membro (in data 10.11.2022). Ciò, dunque, significa che all'Amministrazione interessata erano già noti *ex ante* i *target* intermedi (proposti, peraltro, dallo stesso Stato membro ex art. 16 del Reg. (UE) 2021/1060), al pari della loro effettiva sostenibilità/perseguibilità. L'Autorità di Gestione potrebbe interrogarsi, sin d'ora, sulla prognosi del conseguimento dei *target* intermedi del 31.12.2024, verificando, in itinere e progressivamente, la effettiva possibilità di conseguirli. In tal modo, essa si porrebbe nella condizione di valutare anticipatamente e tempestivamente la possibilità di adottare misure correttive idonee allo scopo.

3. In ordine alla criticità connessa all'avanzamento finanziario del FAMI [sulla quale, cfr., *funditus*, punto V.1. lettera B della narrativa], le controdeduzioni rese dall'Autorità di Gestione confermano, anzitutto, che la soglia del 10% prevista dall'art. 17 del Regolamento 2021/1147 è pari ad euro 93.721.387,36. Esse precisano, poi, che tale soglia – corrispondente al cd. obiettivo di spesa al 31.12.2024 - sarà integrata come segue: a) per euro 6,6 Milioni di euro in ragione di rimborsi intermedi assicurati ai 15 progetti relativi al Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA (750 posti), attivati nel secondo semestre del 2023; b) per euro 900.000,00 a titolo di rimborso intermedio del progetto "*MED.E.A. -Mediazione culturale E Ausilio agli Uffici Immigrazione*", avviato al dicembre 2023; c) per euro 93.000.000,00 a titolo di spesa sostenuta, entro il giugno 2024, per il Progetto SAI. Di quest'ultimo ammontare, in particolare, euro 87.000.000,00 si riferiscono "*a spese già sostenute, verificate e ammissibili in quanto riferite ad attività di accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023*". L'Autorità di Gestione ha poi sottolineato che tutte le somme descritte, che non siano già state richieste attraverso domande di pagamento già

presentate, formeranno oggetto di specifiche, successive, domande di pagamento (ex art. 91 del Reg. (UE) 1060/2021, secondo le scadenze del 31 luglio, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre 2024). Tale assunto sembra inteso a temperare la criticità contestata, a condizione, ovviamente, che il significativo importo di euro 87.000.000,00 si riferisca a spese per le quali ricorrano i presupposti di legittimità e di regolarità sanciti dai regolamenti euro-unitari applicabili. Infatti, la via ipotizzata dall'Autorità di Gestione per conseguire la soglia percentuale del 10%, entro il 31.12.2024, consiste nel ricondurre al FAMI 2021/2027 una significativa spesa sostenuta per Progetti SAI anche anteriormente all'approvazione del Programma: ciò che, sia pure astrattamente, non appare estraneo alle previsioni del Regolamento (UE) 2021/1060 (art. 63, par. 2, in particolare). Ne segue, tuttavia, che l'Autorità di Gestione deve ritenersi chiamata, sin d'ora, ad una verifica incisiva sulla effettiva ricorrenza dei presupposti di legittimità, ammissibilità e regolarità della pertinente spesa agli effetti ed ai fini della normativa euro-unione applicabile.

4. Quanto alla criticità concernente il sistema di "monitoraggio" [cfr., *amplius*, punto V.2 (ii) della narrativa], l'Amministrazione – nell'ammettere, nei fatti, che il sistema cd. informatico non è ancora in uso ad onta dell'obbligo di implementarne il funzionamento al 30.06.2023 – evidenzia che *"le funzioni di compilazione on line degli strumenti di monitoraggio saranno messi in produzione entro settembre 2024"* e che *"nelle more di tale attivazione, i beneficiari finali sono tenuti a compilare appositi template excel forniti dall'Amministrazione e a caricarli sul sistema informatico FAMI 2.0"*. La criticità rimane dunque confermata e, con essa, anche la stessa negativa incidenza dell'omessa implementazione della piattaforma telematica su un monitoraggio che, quali-

quantitativamente, possa effettivamente dirsi rispettoso dello standard normativo (connotato, quindi, dalla completezza della reportistica e dalla possibilità di riscontrare il rispetto degli indicatori di progetto). Il che impone di raccomandare all'Amministrazione di curare, con peculiare solerzia, la messa a punto e la concreta operatività del sistema cd. informatico in quanto strumento più performante per verificare l'andamento complessivo del Programma e dei singoli interventi.

4.1. In relazione alla criticità stigmatizzata al punto V.2 (i) della parte narrativa, l'Amministrazione ha accluso alle proprie controdeduzioni – per la prima volta - un allegato 1, costituente un prospetto che emargina, solo in termini di massima, la programmazione esecutiva degli interventi FAMI. Con riserva di verificare in prosieguo di istruttoria il grado di dettaglio informativo assicurato dal prospetto trasmesso – che, *prima facie*, appare affetto però da certa genericità – la criticità, allo stato, può dirsi assorbita da quanto esposto sub 4.

5. Con riferimento alla criticità contestata al punto V.3. della narrativa, le controdeduzioni dell'Amministrazione sono nel senso che: **a)** il sito istituzionale del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione già rispetti le prescrizioni di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 2021/1060; che tale conclusione rinvienga conferma nel fatto che **b)** sullo stesso sito siano in procinto di pubblicazione dati ulteriori rispetto a quelli già presenti (quali l'elenco completo dei progetti approvati ed il Rapporto di valutazione intermedia), i quali ultimi completeranno il patrimonio informativo presente (avvisi e la relativa documentazione nonché il dettaglio dei pagamenti effettuati al 31 marzo 2024). Di essi, inoltre, sarà permesso un accesso diretto alla sezione trasparenza del Ministero dell'Interno. Infine, **c)** l'Autorità di Gestione

riferisce che, rispetto alla possibilità dello sviluppo di un sito web completamente dedicato al FAMI 2021-2027, sono in corso approfondimenti tecnici relativi alla compatibilità con i sistemi informatici gestiti dal Ministero dell'Interno.

5.1. La controdeduzione fatta pervenire non appare convincente, considerata sia l'ampiezza dei contenuti informativi che il Regolamento (UE) 2021/1060 assoggetta ad obbligo di trasparenza, sia la finalità che il medesimo Regolamento persegue attraverso il sito web dedicato. In tale senso, si rammenta che l'art. 49, par. 1, stabilisce che *“l'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma”*. Sul sito in questione (art. 49, par. 2), poi, devono essere pubblicati, in particolare:

- (i) un calendario degli inviti a presentare proposte pianificati dall'Autorità di gestione, aggiornato almeno tre volte all'anno;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi, (art. 49, par. 3), con i dati indicati alle lettere da a) a c) della medesima norma, in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;
- (iii) i dati in questione, peraltro, devono essere pubblicati *“in formati aperti e leggibili meccanicamente...che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati”* (art. 49, par. 4).

5.2. L'istituzione del sito web dedicato al Programma, d'altronde, assume rilevanza anche in virtù del richiamo da parte di altre specifiche disposizioni. Si osserva,

esemplificativamente, che sul sito web in argomento devono essere pubblicati: il regolamento interno del Comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato (art. 38, par. 4); l'elenco dei membri del comitato di sorveglianza (art. 39, par. 1, comma 5); tutti i dati trasmessi alla Commissione ai sensi dell'art. 42 (o, in alternativa, ne è indicato il link sul portale web unico di cui all'art. 46); tutte le valutazioni del Programma effettuate dallo Stato membro o dall'Autorità di gestione (art. 44, par. 7).

5.3. Così stando le cose, permanendo, ad oggi, una significativa discrasia fra il patrimonio informativo assoggettato, ai sensi del Regolamento citato, ad obbligo di pubblicità e trasparenza e quanto attualmente reso pubblico dall'amministrazione, attraverso il sito utilizzato, si raccomanda all'Amministrazione il rispetto scrupoloso delle pertinenti norme del Regolamento (UE) 2021/1060 cui si è fatto richiamo.

P.Q.M.

Il Collegio del Controllo Concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, relativamente al "Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione":

- **accerta** le criticità esplicitate ai punti da 2 a 5 della parte motiva;
- **raccomanda** al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – nella qualità di Autorità di Gestione di:
 - a) effettuare, sin d'ora, una prognosi relativa al conseguimento dei target intermedi previsti al 31.12.2024, verificando, in itinere e progressivamente, la effettiva possibilità di conseguirli e valutando, in tal modo, con necessario anticipo e

tempestività, l'eventuale adozione di misure correttive atte a garantire l'effettivo conseguimento dei target in discorso;

b) di verificare la effettiva ricorrenza dei presupposti di legittimità, ammissibilità e regolarità della spesa, agli effetti ed ai fini della normativa euro-unionale applicabile, nei sensi meglio precisati al punto 3 della motivazione;

c) di curare, con peculiare solerzia, la messa a punto e la concreta operatività del sistema cd. Informatico, con particolare riferimento al monitoraggio (punto 4 della motivazione);

d) di rispettare scrupolosamente le norme del Regolamento (UE) 2021/1060, nella parte in cui disciplinano gli obblighi di trasparenza ed informazione nella gestione del Programma, con particolare riferimento all'attivazione ed alla alimentazione del Sito web di cui al punto 5.3.

Il Ministero dell'interno è invitato a riferire, nel termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione della presente deliberazione, sulle eventuali misure autocorrettive adottate, fermo restando che, alla mancata trasmissione di documentata relazione sul punto, il Collegio accorderà il significato di ritenuta non necessità di adottare misure autocorrettive

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- **Ministero dell'interno;**

- **Commissioni parlamentari competenti.**

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso, **in Roma**, nella camera di consiglio del **25 giugno 2024**.

Il Magistrato Estensore

Alessandro FORLANI

(f.to digitalmente)

Il Magistrato Estensore

Raimondo NOCERINO

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Massimiliano MINERVA

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 26 giugno 2024

La Dirigente della Segreteria della Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Dott.ssa Anna Maria Guidi

(F.to digitalmente)